

Versione anonimizzata

Traduzione

C-61/24 – 1

Causa C-61/24 [Lindenbaumer] ⁱ

Domanda di decisione pregiudiziale

Data di deposito:

29 gennaio 2024

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

20 dicembre 2023

Convenuta e ricorrente per cassazione:

DL

Attore e resistente per cassazione:

PQ

[OMISSIS]

BUNDESGERICHTSHOF (Corte federale di giustizia, Germania)

ORDINANZA

[OMISSIS]

del

20 dicembre 2023

nella causa in materia di diritto di famiglia proposta da

DL [OMISSIS]

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

convenuta e ricorrente per cassazione:

[OMISSIS]

contro

PQ [OMISSIS]

attore e resistente per cassazione:

[OMISSIS]

La XII Sezione Civile del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha [OMISSIS] così statuito:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea è sottoposta la seguente questione pregiudiziale in merito all'interpretazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (in prosieguito: il «regolamento Roma III»):

In base a quali criteri debba essere determinata la residenza abituale dei coniugi ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento Roma III, in particolare:

- se il distacco in qualità di agente diplomatico influisca sul riconoscimento della residenza abituale nello Stato accreditario o addirittura lo precluda;
- se la presenza fisica dei coniugi in uno Stato debba essersi protratta per un certo tempo prima che si possa ritenere che essi vi abbiano stabilito la loro residenza abituale;
- se la costituzione della residenza abituale presupponga un certo grado di integrazione sociale e familiare nello Stato in questione.

Motivazione:

- 1 A. Fatti
- 2 Il procedimento riguarda il divorzio tra l'attore, nato nel 1965 (in prosieguito: il «marito») e la convenuta, nata nel 1964 (in prosieguito: la «moglie»).
- 3 Le parti sono di nazionalità tedesca e si sono sposate nel 1989. Dal matrimonio sono nati due figli, ormai maggiorenni.

- 4 Nel 2006 le parti hanno preso in locazione un alloggio a Berlino, nel quale hanno poi vissuto insieme. Nel giugno 2017 si sono trasferite con quasi tutta la famiglia in Svezia, dove il marito lavorava presso l'ambasciata tedesca a Stoccolma. Nel giugno 2017 le parti hanno comunicato di aver cessato di risiedere nel territorio dello Stato. Poiché il marito è stato trasferito all'ambasciata tedesca a Mosca (Russia), le parti si sono trasferite con la loro famiglia, nel settembre 2019, da Stoccolma a Mosca in un alloggio nel compound dell'ambasciata. Il marito è consigliere d'ambasciata e, a differenza della moglie, ha una buona conoscenza del russo. Anche la moglie era registrata nell'alloggio del compound in quanto familiare di un dipendente dell'ambasciata; la stessa aveva inoltre immatricolato la propria auto in Russia. Entrambe le parti sono in possesso di un passaporto diplomatico.
- 5 Le parti hanno mantenuto l'alloggio preso in locazione a Berlino per potervi ritornare al termine dell'attività all'estero del marito. Dal settembre 2019, la loro figlia maggiorenne ha vissuto nell'alloggio in locazione di cui trattasi. A partire da tale momento, le parti avevano altresì concesso in sublocazione parti dell'alloggio, in base a contratti scaduti alla fine di maggio e giugno del 2020.
- 6 Nel gennaio 2020, la moglie si è recata a Berlino per sottoporsi a un'operazione in tale città, dopo aver rifiutato le cure mediche a Mosca. La stessa ha in seguito vissuto nell'alloggio preso in locazione dalle parti a Berlino e si è fatta poi spedire l'abbigliamento estivo da Mosca a Berlino. Nell'agosto/settembre 2020, anche il marito si è recato a Berlino, vivendo parimenti nell'appartamento in locazione per tutta la durata del suo soggiorno. Le parti si sono incontrate con amici a Berlino. Il marito ha trascorso il Natale 2020 e il Capodanno 2020/2021 dai propri genitori a Coblenza insieme al figlio delle parti.
- 7 Nel febbraio 2021, la moglie è tornata a Mosca e ha vissuto nell'alloggio presso il compound dell'ambasciata. Secondo il marito, il 17 marzo 2021 le parti hanno comunicato ai figli di voler divorziare. Durante il suo soggiorno, la moglie ha trasferito in una stanza separata dell'alloggio di Mosca tutti gli oggetti che voleva portare con sé a Berlino. La stessa si è recata a Berlino il 23 maggio 2021 e da allora vive nell'alloggio preso in locazione dalle parti in tale città. Il marito continua a vivere nell'alloggio presso il compound dell'ambasciata.
- 8 L'8 luglio 2021, il marito ha presentato una domanda di divorzio presso l'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania). Egli ha addotto che le parti hanno vissuto separatamente dal gennaio 2020, che la moglie si è recata a Mosca solo per un breve periodo nel marzo 2021 e che poi le parti si sono separate definitivamente.
- 9 La moglie si è opposta alla domanda di divorzio adducendo che i coniugi si sarebbero separati non prima del maggio 2021. A causa delle cure mediche, la medesima ha soggiornato a Berlino dal 15 gennaio 2020 al 26 febbraio 2021. Ritornare prima a Mosca non sarebbe stato possibile a causa delle sue condizioni di salute e delle restrizioni legate al Covid-19. Fino alla sua partenza da Mosca il

23 maggio 2021, la stessa si sarebbe occupata della loro casa in tale città. Inoltre, essa avrebbe provveduto all'abbigliamento del marito, che si trovava in un ospedale o casa di cura in Russia a causa di un ictus.

- 10 Con ordinanza del 26 gennaio 2022, l'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) ha respinto la domanda di divorzio in quanto l'anno di separazione (richiesto dal diritto tedesco) non era ancora scaduto e non sussistevano motivi che giustificassero un divorzio per onere intollerabile in capo a uno dei coniugi [articolo 1565, paragrafo 2, del Bundesgesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»)]. A seguito dell'impugnazione del marito, il Kammergericht (Tribunale superiore del Land, Germania), previo riferimento giuridico, ha pronunciato il divorzio delle parti in forza del diritto sostanziale russo. Esso ha motivato la sua decisione dichiarando che la legge applicabile al divorzio era determinata sulla base dell'articolo 8 del regolamento Roma III, in quanto non era stata effettuata una scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 del regolamento Roma III. Nel caso di specie si applica l'articolo 8, lettera b), del regolamento Roma III, e quindi il diritto sostanziale russo; è escluso un rinvio a norma dell'articolo 11 del regolamento Roma III. Secondo quanto dedotto dalle parti, si deve ritenere che la residenza abituale del marito continui a essere a Mosca, mentre la residenza abituale della moglie in tale città sarebbe cessata solo con la sua partenza per la Germania il 23 maggio 2021, ossia meno di un anno prima che l'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) fosse adito l'8 luglio 2021.
- 11 Contro tale decisione è diretto il ricorso per cassazione della moglie, dichiarato ammissibile, con cui la medesima mira ad ottenere il divorzio secondo il diritto sostanziale tedesco e, unitamente alla pronuncia di divorzio, una decisione relativa alla ripartizione compensativa dei diritti a pensione da adottarsi d'ufficio.
- 12 B. In diritto
- 13 I. L'articolo 8 del regolamento Roma III così dispone:
- «In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
- a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
 - b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
 - c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
 - d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale».

- 14 II. Se il divorzio delle parti fosse disciplinato dal diritto sostanziale russo, esso dovrebbe essere pronunciato, conformemente all'articolo 23, punto 1, del codice della famiglia della Federazione russa, del 29 dicembre 1995 [stampato da Bergmann/Ferid/Henrich, Internationale Ehe- und Kindschaftsrecht (aggiornato al 10 marzo 2021) Länderteil Russische Föderation, pag. 52], come divorzio consensuale senza la determinazione dei motivi del divorzio, poiché la moglie non ha chiesto il rigetto dell'impugnazione del marito e quindi non si oppone più al divorzio in quanto tale. Qualora fosse applicabile la legge russa sul divorzio, la ripartizione compensativa dei diritti a pensione, che non è riconosciuta dalla legge russa, potrebbe essere effettuata solo ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, seconda frase, dell'Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»), che è così formulato:

«Inoltre, la ripartizione compensativa dei diritti a pensione viene effettuata conformemente al diritto tedesco su richiesta di uno dei coniugi se uno di essi ha acquisito durante il matrimonio un diritto presso un ente pensionistico nazionale, a condizione che l'esecuzione della ripartizione compensativa dei diritti a pensione non sia iniqua, in particolare in considerazione delle condizioni economiche di entrambe le parti durante l'intero periodo del matrimonio».

- 15 Nel presente procedimento non è stata presentata alcuna domanda di esecuzione della ripartizione compensativa dei diritti a pensione in base al diritto tedesco, cosicché il divorzio dovrebbe essere pronunciato isolatamente in forza del diritto russo.
- 16 III. Per contro, se al divorzio si dovesse applicare il diritto sostanziale tedesco, le parti dovrebbero divorziare conformemente all'articolo 1565 del BGB. Infatti, il matrimonio è fallito, perché la convivenza tra i coniugi è cessata da più di un anno e non si può prevedere che i coniugi la ristabiliscano. Se fosse applicabile la legge tedesca sul divorzio, la ripartizione compensativa dei diritti a pensione dovrebbe essere effettuata in base al diritto tedesco ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, prima frase, dell'EGBGB, che così dispone:

«La ripartizione compensativa dei diritti a pensione è disciplinata dalla legge applicabile al divorzio a norma del regolamento [Roma III]; essa può essere effettuata solo se in base ad esso si deve applicare la legge tedesca e tale ripartizione è riconosciuta dalla legge di uno degli Stati di cui i coniugi hanno la cittadinanza al momento della proposizione della domanda di divorzio».

- 17 Se si applicasse la normativa tedesca sul divorzio, la ripartizione compensativa dei diritti a pensione dovrebbe essere decisa d'ufficio, cioè senza la necessità di una domanda in tal senso da parte di uno dei coniugi, nell'ambito della trattazione unitaria del procedimento di divorzio e delle controversie connesse ai sensi degli articoli 137, paragrafi 1 e 2, 142, paragrafo 1, prima frase, del Gesetz über das

Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (legge tedesca sul procedimento nelle cause in materia familiare e nelle questioni di volontaria giurisdizione; in prosieguo: il «FamFG»).

18 L'articolo 137 del FamFG è formulato come segue (per estratto):

«1) Il divorzio e le cause accessorie devono essere oggetto di discussione e decisione congiunte [Verbund (trattazione unitaria del procedimento di divorzio e delle controversie connesse)].

2) per cause accessorie si intendono:

1. controversie in materia di ripartizione compensativa dei diritti a pensione,
(...)

quando si deve statuire in caso di divorzio e la causa in materia familiare è intentata da uno dei coniugi al più tardi due settimane prima dell'udienza di primo grado nella causa di divorzio. Non è necessaria alcuna domanda diretta alla ripartizione compensativa dei diritti a pensione nei casi di cui agli articoli da 6 a 19 e 28 del Versorgungsausgleichsgesetz (legge tedesca sulla ripartizione compensativa dei diritti a pensione)».

19 L'articolo 142, paragrafo 1, prima frase, del FamFG così recita:

«In caso di divorzio, tutte le controversie in materia familiare connesse devono essere decise con un'unica ordinanza».

20 C. Rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea

21 [Considerazioni relative all'obbligo di rinvio] [OMISSIS]

I.

22 Il ricorso è ricevibile ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, del FamFG ed anche sotto gli altri profili; in particolare, la moglie è legittimata a proporre ricorso.

23 [OMISSIS]

24 [OMISSIS]

II.

25 La fondatezza del ricorso dipende dalla questione se il giudice d'appello non sia incorso in un errore di diritto dichiarando che il divorzio delle parti è disciplinato dalla legge russa ai sensi dell'articolo 8, lettera b), del regolamento Roma III.

26 [OMISSIS]

- 27 [OMISSIS]
- 28 1. I punti di partenza del giudice d'appello, sotto il profilo giuridico, sono corretti.
- 29 a) Il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che la competenza internazionale dei giudici tedeschi nella controversia discenda dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»), in combinato disposto con l'articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II ter»). [OMISSIS]
- 30 b) Altrettanto correttamente il giudice d'appello ha ritenuto che la legge applicabile al divorzio risulti dall'articolo 8 del regolamento Roma III, in quanto le parti non hanno designato la legge applicabile ai sensi dell'articolo 5 del regolamento Roma III entro la chiusura della fase orale del procedimento di primo grado (v. articolo 46e, paragrafo 2, prima frase, dell'EGBGB, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma III). [OMISSIS]
- 31 2. Alla luce dell'elenco di criteri di collegamento contenuto nell'articolo 8 del regolamento Roma III, occorre anzitutto stabilire se le parti, come ha affermato il giudice d'appello, abbiano stabilito la loro residenza abituale in Russia. Ciò potrebbe risultare dubbio già per il fatto che il marito è stato distaccato in Russia in qualità di agente diplomatico e non ha registrato per sua scelta la propria residenza presso il compound dell'ambasciata tedesca a Mosca, ma è stato costretto a farlo in forza di disposizioni amministrative, come ha sostenuto la moglie senza essere contraddetta. Ci si chiede quindi in base a quali criteri debba essere determinata la residenza abituale dei coniugi ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento Roma III, in particolare se il distacco in qualità di agente diplomatico influisca sul riconoscimento della residenza abituale nello Stato accreditatario o addirittura lo precluda. Tale questione è rilevante ai fini della decisione già per il fatto che il divorzio non sarebbe disciplinato dal diritto sostanziale russo se le parti non avessero potuto stabilire la loro residenza abituale in Russia.
- 32 a) La circostanza che le parti si siano trasferite a Mosca a causa dell'attività professionale del marito come agente diplomatico non ha, secondo il giudice d'appello, alcuna incidenza sulla valutazione di una residenza abituale stabilita dalle parti in tale città ai sensi dell'articolo 8 del regolamento Roma III. Infatti, tale residenza sarebbe stata concepita per avere una durata indefinita, come dimostrerebbe l'affermazione della moglie secondo cui nel 2021 le parti avrebbero

completamente ristrutturato l'alloggio dalle stesse preso in locazione a Berlino al fine di stabilirvi la loro residenza durante la vecchiaia.

- 33 b) La Cour d'appel de Luxembourg (Corte d'appello del Lussemburgo) ha risposto negativamente alla questione se gli agenti diplomatici possano, in linea di principio, stabilire la loro residenza abituale nello Stato accreditario, con una decisione [v. sentenza del giugno 2007, 31642, *The European Legal Forum* 2007, 11-145; sintesi tedesca consultabile su www.unalex.eu (decisione LU-26)] che tuttavia è stata pronunciata in base all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II»).
- 34 Tale decisione si fondava su una situazione paragonabile a quella del caso di specie. Il marito in tale causa era stato nominato ambasciatore del Lussemburgo in Grecia e si era trasferito ad Atene con la famiglia qualche anno prima della presentazione della domanda di divorzio. La Cour d'appel de Luxembourg (Corte d'appello del Lussemburgo) ha affermato che non si poteva ritenere che il marito avesse avuto la volontà di stabilire il centro abituale dei propri interessi nello Stato accreditario. La durata del suo soggiorno nello Stato accreditario dipende esclusivamente dalla durata dell'esercizio delle funzioni diplomatiche; l'attribuzione di tali funzioni è soggetta alla determinazione esclusiva del governo dello Stato accreditante. Il suo soggiorno nello Stato accreditario è occasionale, perché il governo può trasferirlo a qualsiasi altro incarico, temporaneo, in quanto generalmente limitato ad alcuni anni, e incerto, giacché il governo può assegnargli una nuova posizione o funzione in qualsiasi momento. La circostanza che non solo la vita professionale, ma anche quella familiare e sociale del marito si svolga principalmente nello Stato accreditario, deriva esclusivamente dall'attribuzione della funzione di agente diplomatico. Non vi è la volontà, da parte dell'agente diplomatico, di integrarsi nello Stato accreditario. Una siffatta integrazione nello Stato accreditario potrebbe anche essere considerata incompatibile con la funzione diplomatica, che richiede il mantenimento della propria indipendenza nei confronti dello Stato accreditario.
- 35 c) Il ricorso si basa sulla citata decisione e afferma che, anche nell'ambito dell'articolo 8 del regolamento Roma III, i requisiti per stabilire la residenza abituale nello Stato accreditario non sono a priori soddisfatti per gli appartenenti al corpo diplomatico. Per contro, lo status professionale del marito quale agente diplomatico presso l'ambasciata tedesca a Mosca precluderebbe la costituzione della residenza abituale in Russia. Benché non fosse prevista una durata determinata (nel senso di un termine fisso) per il soggiorno delle parti a Mosca, tale soggiorno sarebbe stato per sua natura temporaneo e non destinato ad essere permanente. Le parti avrebbero voluto ritornare in Germania al più tardi al termine dell'attività del marito presso l'ambasciata tedesca a Mosca (o un'altra rappresentanza diplomatica all'estero), il che risulterebbe dal fatto stesso di aver mantenuto il loro alloggio in locazione a Berlino, anche se in parte sublocandolo.

Nei soggiorni a Berlino avrebbero altresì potuto continuare a utilizzare tale alloggio. Inoltre, essi non avrebbero scelto liberamente di soggiornare a Mosca, bensì tale soggiorno sarebbe stato dovuto al fatto che il marito, in quanto agente diplomatico, vi era stato trasferito dalla pubblica autorità sua datrice di lavoro. Le parti non avrebbero neppure potuto prendere in locazione a Mosca un alloggio di loro libera scelta; al contrario, esse sarebbero state tenute, per motivi amministrativi, a stabilirsi nel compound dell'ambasciata tedesca. Esse avrebbero così vissuto, al pari di altri agenti diplomatici tedeschi, in un'area territorialmente circoscritta che, pur non potendo essere giuridicamente considerata extraterritoriale, costituirebbe in ogni caso, di fatto, una sorta di «enclave tedesca» da un punto di vista professionale, sociale e culturale. Ciò relativizzerebbe la rilevanza della presenza fisica delle parti in Russia e ostacolerebbe l'instaurazione di legami sociali in tale Stato. Anche dopo aver stabilito la loro residenza a Mosca, esse avevano mantenuto stretti legami con la Germania. In tal senso, vi sarebbero stati legami familiari con la figlia maggiorenne, che vive dal mese di settembre 2019 nell'appartamento preso in locazione dalle parti.

- 36 Nell'ambito del procedimento per cassazione, il marito sostiene che il significato e lo scopo del collegamento con la residenza abituale ai sensi del diritto comunitario non può consistere nel fatto che gli agenti diplomatici i quali, in ragione del loro servizio, godono di immunità nello Stato accreditario ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 (BGBl. II 1964, pag. 957, 977), siano di norma soggetti alla legge (sul divorzio) del nuovo Stato di residenza a seguito di qualsiasi trasferimento in una nuova sede di servizio.
- 37 d) La questione di cui trattasi non è ancora stata chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte»). È vero che la Corte ha interpretato l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis e l'articolo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (in prosieguo: il «regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari»), nel senso che, ai fini della determinazione della residenza abituale, ai sensi di tale disposizione, non è idonea a costituire un elemento determinante la qualità di agenti contrattuali dell'Unione dei coniugi di cui trattasi, con sede di servizio in una delegazione di quest'ultima presso uno Stato terzo e rispetto ai quali si afferma che godono dello status diplomatico in detto Stato terzo (v. sentenza della Corte del 1° agosto 2022, C-501/20, FamRZ 2022, 1466, punti 58 e segg.). Tuttavia, il caso di specie riguarda il regolamento Roma III, al quale la giurisprudenza emessa in relazione al regolamento Bruxelles II bis e al regolamento europeo sulle obbligazioni alimentari non può essere senz'altro applicata. In particolare, le condizioni di diritto e di fatto dell'ambiente sociale dello Stato di residenza non sono rilevanti ai fini della determinazione della legge pertinente in materia di divorzio allo stesso modo in cui lo sono per la valutazione dell'esistenza e dell'entità di un credito alimentare. Si aggiunga che la citata decisione non è stata adottata riguardo ad agenti diplomatici, bensì ad agenti

contrattuali dell'Unione europea, che non erano soggetti, nella sede di Bruxelles, ad alcuna rotazione e per i quali non si doveva accertare la volontà di ritornare nel loro Stato di origine. Peraltro, con il ricorso si asserisce che nel caso di specie non è determinante se uno status diplomatico in quanto tale (e l'immunità che ne deriva) possa impedire che venga stabilita la residenza abituale nello Stato accreditatario, ma si pone piuttosto la questione se la natura e la specificità dell'attività di un agente diplomatico assegnato a una rappresentanza diplomatica all'estero ostino, a causa delle circostanze che caratterizzano tale funzione, al riconoscimento della residenza abituale nello Stato accreditatario.

- 38 e) Secondo il Collegio, è dubbio quale influenza abbia sulla costituzione della residenza abituale a Mosca la circostanza che le parti abbiano dovuto trasferirsi in tale città per un periodo indefinito a causa dell'attività professionale del marito come agente diplomatico. In ogni caso, nell'ambito della valutazione si dovrebbe anche tener conto del fatto che le parti non hanno scelto liberamente di trasferirsi a Mosca, ma che si trattava di trasferimento professionale del marito. Lo stesso potrebbe valere per il fatto che la durata (comunque limitata) della sua attività in tale città non dipende in modo decisivo dalla volontà del marito. A ciò si aggiunga che le parti non potevano scegliere liberamente il luogo in cui risiedere in Russia e che hanno mantenuto il loro alloggio a Berlino per ritornarvi una volta cessata l'attività all'estero del marito. Qualora tali circostanze dovessero essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione complessiva, si potrebbe rispondere in senso negativo alla questione se le parti potessero stabilire la loro residenza abituale in Russia. In assenza di una giurisprudenza della Corte in materia, il Collegio ritiene che in ogni caso non sia chiaro in che modo il distacco in qualità di agente diplomatico incida sulla definizione della nozione di «residenza abituale» ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento Roma III.
- 39 3. Peraltro, non è neppure chiaro in base a quali criteri debba essere determinata la residenza abituale dei coniugi ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento Roma III. In particolare, occorre precisare se la presenza fisica dei coniugi in uno Stato debba essersi protratta per un certo tempo prima che si possa ritenere che essi vi abbiano stabilito la loro residenza abituale e se la costituzione della residenza abituale presupponga un certo grado di integrazione sociale e familiare nello Stato in questione. Tali questioni sono rilevanti ai fini della decisione, perché il diritto sostanziale russo si applicherebbe al divorzio delle parti solo se (anche) la moglie abbia stabilito la propria residenza abituale in Russia e se tale residenza non si sia conclusa più di un anno prima che fosse adito l'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) l'8 luglio 2021. La rilevanza delle citate questioni ai fini della decisione non verrebbe meno anche se, contrariamente a quanto affermato dal giudice d'appello, si ritenesse che, a causa della sua presenza fisica a Berlino dal gennaio 2020 al febbraio 2021, la moglie abbia (ri)stabilito la propria residenza abituale in Germania. Infatti, anche in quest'ultimo caso, il suo ritorno a Mosca nel febbraio 2021, quando la medesima riteneva vi fosse ancora la possibilità di continuare il suo matrimonio, potrebbe aver comportato l'immediata (ri)costituzione della sua residenza abituale in

Russia, se non si considerasse a tal fine necessario un periodo minimo di soggiorno e un'integrazione tanto sociale quanto familiare.

- 40 a) Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «residenza abituale» deve essere interpretata in modo autonomo, tenendo conto della formulazione e del contesto delle disposizioni che la menzionano nonché degli obiettivi del relativo regolamento (v. sentenze della Corte del 6 luglio 2023, C-462/22, FamRZ 2023, 1479, punto 26; del 25 novembre 2021, C-289/20, FamRZ 2022, 215, punto 39, e del 28 giugno 2018, C-512/17, FamRZ 2018, 1426, punto 40, tutte sul regolamento Bruxelles II bis). Tuttavia, la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sull'interpretazione di tale nozione nel regolamento Roma III.
- 41 b) La dottrina di lingua tedesca non è unanime riguardo al modo in cui la residenza abituale di cui all'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento Roma III deve essere intesa.
- 42 aa) Il considerando 10, paragrafo 1, del regolamento Roma III prevede che sia l'ambito di applicazione sostanziale sia le disposizioni dello stesso dovrebbero essere coerenti con il regolamento Bruxelles II bis. Parte della letteratura giuridica tedesca ne deduce che la nozione di «residenza abituale» nel regolamento Roma III debba essere intesa allo stesso modo dell'identica nozione prevista dal regolamento Bruxelles II bis [v. Althammer/Mayer, Art. 5 Rom III-VO, paragrafo 12; Althammer/Tolani, Art. 8 Rom III-VO, paragrafi 6 e seg.; Jauernig/Budzikiewicz, BGB, 19° ed., Art. 5-16 VO (EU) 1259/2010, paragrafi 9 e 2; NK-BGB/Gruber, 3° ed., Art. 3 Rom III, paragrafo 15; Grüneberg/Thorn, BGB 83° ed., Art. 5 Rom III, paragrafo 3; Andrae Internationales Familienrecht, 4° ed., § 3, paragrafo 26 e § 2, paragrafo 64; Hausmann Internationales und Europäisches Familienrecht, 2° ed., paragrafi A 370 e A 424; Winter Internationales Familienrecht bei Fällen mit Auslandsbezug, paragrafo 181; Gruber IPRax, 2012, 381, 385]
- 43 Basandosi sulla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento Bruxelles II bis (v. sentenze della Corte del 1° agosto 2022, C-501/20, FamRZ 2022, 1466, punto 44, e del 25 novembre 2021, C-289/20, FamRZ 2022, 215, punti 57 e seg.), il giudice d'appello ha quindi interpretato la nozione di «residenza abituale» di cui all'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento Roma III nel senso che essa è caratterizzata, in via di principio, da due elementi, ossia, da un lato, a livello soggettivo, la volontà del coniuge di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato (*animus manendi*) e, dall'altro, una presenza sufficientemente stabile nel territorio di tale Stato. Per il trasferimento della residenza abituale conta soprattutto la volontà dell'interessato di fissare in tale Stato, con l'intenzione di conferirgli carattere stabile, il centro permanente o abituale degli interessi. Non è pertanto prevista una durata minima, cosicché la durata del soggiorno può tutt'al più fungere da indizio nell'ambito della valutazione della stabilità della residenza (v. sentenza della Corte del 22 dicembre 2010, C-497/10 PPU, FamRZ 2011, 617, punto 51). Il finora terzo elemento dell'integrazione sociale passa invece in secondo piano.

- 44 bb) Al contrario, altre voci della dottrina di lingua tedesca ritengono che l'interpretazione della nozione di «residenza abituale» per determinare la competenza internazionale in base al regolamento Bruxelles II bis e quella della normativa sul divorzio prevista dalle disposizioni che disciplinano il conflitto di leggi in base al regolamento Roma III non siano completamente sovrapponibili, in quanto la ratio dei due collegamenti sarebbe diversa. Anzi, la residenza abituale nell'ambito del regolamento Roma III potrebbe, in ipotesi marginali, dover essere valutata in modo completamente diverso da quella prevista nell'ambito del regolamento Bruxelles II bis (jurisK-BGB/Johanson, 10° ed., Art. 8 Rom III-VO, paragrafo 5 e Art. 5 Rom III-VO, paragrafo 13; NK-BGB/Lugani, 3° ed., Art. 8 Rom III, paragrafo 10 e Art. 5 Rom III, paragrafi 47 e segg.; Rauscher/Helms, EuZPR/EuIPR, 4° ed., Art. 8 Rom III-VO, paragrafi 19 e 26; Helms FamRZ 2011, 1765, 1769 e seg.). In particolare, il regolamento Roma III esigerebbe un rapporto più stretto con lo Stato di residenza rispetto al regolamento Bruxelles II bis, in cui è di norma previsto che il ricorrente abbia la scelta tra fori alternativi (jurisPK-BGB/Johanson, 10° ed., Art. 5 Rom III-VO, paragrafo 13). Di conseguenza, anche una volta trascorso un certo periodo di tempo, una decisione in merito alla questione se la residenza abituale di una coppia di coniugi ai sensi dell'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento Roma III si trovi già in un altro Stato potrebbe essere adottata solo dopo aver attentamente valutato tutte le circostanze del caso di specie (Rauscher/Helms EuZPR/EuIPR, 4° ed., Art. 8 Rom III-VO, paragrafo 19; Helms FamRZ 2011, 1765, 1770; v. altresì Henrich Internationales Scheidungsrecht, 5° ed., paragrafi 86 e seg.).
- 45 cc) Secondo il considerando 14 del regolamento Roma III, in mancanza di scelta della legge applicabile, al divorzio si dovrebbe applicare la legge con cui i coniugi hanno legami stretti, motivo per cui è opportuno che questa si applichi anche se non è la legge di uno Stato membro partecipante. Dal considerando 21 risulta inoltre che il regolamento Roma III dovrebbe introdurre norme di conflitto armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi fondati sull'esistenza di un legame stretto tra i coniugi e la legge in questione, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità. È altresì opportuno che la scelta dei criteri di collegamento sia tale da assicurare che i divorzi siano disciplinati da una legge con cui i coniugi hanno un legame stretto.
- 46 Il riferimento, nei considerando 14 e 21, a una legge sul divorzio con il quale i coniugi hanno un legame stretto potrebbe deporre a favore di un'interpretazione della nozione di «residenza abituale» di cui all'articolo 8, lettere a) e b), del regolamento Roma III diversa da quella della nozione di cui al regolamento Bruxelles II bis. Infatti, i coniugi non avranno di norma un legame stretto con l'ordinamento giuridico di un altro Stato non appena vi si trasferiscono, anche se il loro soggiorno in tale Stato è destinato ad avere una durata indefinita. La situazione può essere diversa, ad esempio, quando si tratta del loro Stato di origine. Qualora i coniugi si trasferiscano in uno Stato fino a quel momento estraneo, soprattutto se essi continuano a mantenere legami intensi con il loro Stato di origine, in linea di principio potrebbe inizialmente sussistere un semplice

soggiorno, che si consolida in una residenza abituale solo dopo un certo periodo di tempo.

- 47 Per stabilire se i coniugi abbiano già un legame stretto con la legge dello Stato in questione potrebbe essere rilevante anche il fatto che in tale Stato si sia già verificata una certa integrazione sociale e familiare. In ogni caso, ai fini della determinazione della residenza abituale nell'ambito del regolamento Bruxelles II bis, la Corte si è basata sul fatto che la residenza abituale deve denotare una certa integrazione sociale e familiare di una persona (sentenze della Corte del 9 ottobre 2014, C-376/14 PPU, FamRZ 2015, 107, punto 51; del 22 dicembre 2010, C-497/10 PPU, FamRZ 2011, 617, punto 47, e del 2 aprile 2009, C-523/07, FamRZ 2009, 843, punti 38 e 44). Tale criterio potrebbe essere utilizzato anche per definire la nozione di «residenza abituale» nel regolamento Roma III (v., altresì, NK-BGB/Lugani, 3° ed., Art. 5 Rom III, paragrafo 54; Rauscher/Helms EuZPR/EulPR, 4° ed., Art. 8 Rom III-VO, paragrafo 20), benché, alla luce degli obiettivi del regolamento Roma III, enunciati ai considerando 14 e 21, potrebbe essere necessario un grado di integrazione sociale e familiare nettamente maggiore rispetto al regolamento Bruxelles II bis per poter dichiarare l'esistenza di una residenza abituale in base al regolamento Roma III.

III.

- 48 [Considerazioni relative all'obbligo di rinvio] [OMISSIS]

[OMISSIS]

Precedenti gradi di giudizio:

Amtsgericht Tempelhof-Kreuzberg (Tribunale circoscrizionale di Tempelhof-Kreuzberg, Germania), decisione del 26 gennaio 2022 – 152 F 8176/21 –

Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land, Berlino, Germania), decisione del 27 febbraio 2023 – 3 UF 33/22 –

[OMISSIS]